

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Aniello COSIMATO	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), con studio in [OMISSIS] (PEC [OMISSIS]), rappresentato e difeso Avv. [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], PEC [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste nel procedimento disciplinare n. 60/2016, a carico del medesimo Avv. [RICORRENTE] del Foro di Trieste, pronunciata in data 05 aprile 2018, depositata in data 11 maggio 2018, notificata in data 18 maggio 2018, con la quale si è ritenuto di applicare all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni tre.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Ettore Atzori svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo non doversi procedere;

FATTO

La Signora [ESPONENTE], con note datate 22.06.2009 e 28.10.2009 indirizzate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, lamentava rispettivamente la mancata restituzione da parte dell'avv. [RICORRENTE] della documentazione consegnatagli e di cui aveva fatto richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché la mancanza di informazioni in merito al fatto che ancora non fossero stati assunti provvedimenti nei confronti del predetto avvocato, avendolo lei da tempo (20.06.2009) "denunciato" anche ai Carabinieri per i reati commessi.

Successivamente l'avv. [RICORRENTE] venne tratto a giudizio avanti al Tribunale Penale di Trieste per rispondere dei fatti di cui ai capi di imputazione che si riportano integralmente:

"a) violazione degli artt. 81 c.p.c., 61 nn. 7 e 11 e 640 c.p. per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, procurato a sé un ingiustificato profitto, e alla propria cliente signora [ESPONENTE] un danno, convenendo, all'insaputa della cliente ed utilizzando una firma della stessa resa ad altri fini, la transazione con il legale della controparte signor [BBB], di due cause (una risarcitoria e una di scioglimento del matrimonio) con contenuti del tutto contrari alle volontà della cliente medesima.

In particolare l'imputato aveva rinunciato a parte del risarcimento riconosciuto alla signora [ESPONENTE] dalla sentenza del Tribunale Civile di Trieste ed aveva rinunciato, nella causa di scioglimento del matrimonio, alla richiesta di assegno a favore della cliente, procedendo alla pronuncia di conclusioni congiunte.

Il tutto disponendo che l'importo della transazione, suddiviso in più soluzioni, venisse interamente versato allo stesso avv. [RICORRENTE], il quale, incassate regolarmente tali somme, di fronte alle richieste di informazioni della signora [ESPONENTE] riferiva che la causa di divorzio era ancora pendente e che l'assegno di mantenimento veniva versato dalla controparte, trasmettendo delle somme mensili, imputate a tale titolo alla cliente,

b) del delitto previsto e punito dagli artt. 6, numeri 2 e 11, e 486 c.p. perché, al fine di procurare a sé un vantaggio, abusava del foglio firmato in bianco dalla cliente riempiendolo e, difformemente dall'autorizzazione della cliente, formando la transazione di cui al capo a);

c) del delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 11 e 646 c.p. perché, in ragione della sua qualità di difensore/procuratore di [ESPONENTE], al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava della documentazione consegnatagli della cliente e comunque acquisita nel corso degli anni, non restituendola anche a fronte del recapito in data 11.5.2009 della missiva della signora [ESPONENTE] contenente espressa ed inequivocabile revoca di tutti i mandanti con contestuale richiesta di immediata restituzione di tutta l'inerente documentazione.

In relazione ai capi di imputazione a), b) e c,) veniva contestata l'aggravante dell'abuso di

prestazione d'opera quale legale di fiducia della signora Giuliana [ESPONENTE].

d) del delitto previsto e punito dall'art. 380 c.p. perché l'avv. [RICORRENTE], nella sua qualità di avvocato/procuratore della signora [ESPONENTE], con le condotte di cui ai capi di imputazione a), b) e c,) si era reso infedele ai suoi doveri professionali arrecando nocumento agli interessi della propria cliente.”

In relazione ai fatti contestati il Tribunale Ordinario di Trieste si pronunciava con sentenza n. 397/2015 del 25.03.2015/27.07.2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di cui ai capi a) e b) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, dichiarando, invece, l'imputato colpevole dei reati al medesimo ascritti, di cui ai capi c) e d) sopra specificati, e, ritenuta la continuazione più grave il reato di cui al capo d), per l'effetto lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per durata pari alla condanna, oltre ancora all'interdizione temporanea dalla professione ai sensi dell'art. 31 c.p..

Tanto l'imputato, quanto il Procuratore Generale hanno proposto appello contro detta sentenza.

Frattanto veniva aperto a carico dell'Avv. [RICORRENTE] procedimento disciplinare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, distinto dal n. 60/2016, del quale veniva data comunicazione all'interessato via PEC in data 5 aprile 2017, con l'invito a depositare chiarimenti nel termine di trenta giorni ed informandolo della possibilità di farsi assistere nel procedimento da un difensore tecnico.

Veniva, quindi approvata l'incolpazione, che sostanzialmente atteneva ai medesimi fatti che avevano formato oggetto di imputazione e si deliberava, pertanto, di procedere in via disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], incolpato:

"A) per avere quale avvocato di fiducia della signora [ESPONENTE] nelle due cause civili relative, rispettivamente, al risarcimento del danno quale attrice per le gravissime lesioni fisiche procuratele dal marito [BBB] (che l'aveva letteralmente lanciata fuori dalla finestra ed aveva definito con sentenza di c.d. patteggiamento il procedimento penale a suo carico per lesioni dolose gravissime) e alla causa di divorzio del predetto coniuge [BBB], promessa da quest ultimo, alle continue richieste di informazioni sugli sviluppi delle due causa, forniva reiteratamente alla cliente, fino al 22.04.2009, vaghe informazioni, peraltro non rispondenti al vero, accennando alla necessità di approfondimenti istruttori e insussistenti ritardi nella gestione delle pratiche da parte del Tribunale, nel mentre continuava (sino al marzo/aprile del 2009) a versare alla cliente mensilmente la somma in contanti corrispondente all'assegno di mantenimento stabilito a carico del marito in sede di separazione giudiziale ed apparentemente ricevuta dal [BBB] a mani dei [RICORRENTE], quale legale dalla predetta

mentre in realtà la causa civile relativa al risarcimento del danno da lesioni personali era già stata decisa in data [OMISSIS]/2005 dal giudice dott. [OMISSIS] (sent. n. [OMISSIS]/2005 R. G. sent. dep. il [OMISSIS]/2005) con condanna del convenuto [BBB] a versare alla [ESPONENTE], a titolo di risarcimento dei danni de quibus, € 73.523,60 oltre alla rivalutazione dal novembre 2000 al saldo e agli interessi del 1,5% dalla stessa data (nonché alla rifusione delle spese di lite dell'attrice per complessivi € 2.800,00);

- a fronte di detta sentenza veniva consegnato dal [BBB] all'avv. [RICORRENTE] un primo assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 20.000,00 d. 25.11.2005 all'ordine di "avv. Euro [RICORRENTE]", a titolo di parziale adempimento alla sentenza di condanna (assegno circolare della Banca [OMISSIS] n. [OMISSIS]-11):

- peraltro l'avv. [RICORRENTE] in data 5.1.2006 proponeva al legale di [BBB], l'avv. [OMISSIS], asseritamente in qualità di legale della [ESPONENTE], la seguente ipotesi di transazione:

"... convengono quanto segue: con il versamento di € 63.000,00 (sessantatremila/00) di cui € 20.000,00 (ventimila/00) già versati in data odierna e € 23.000,00 (ventitremila/00) da versare entro il 15.1.2006 la signora [ESPONENTE] rinuncia ad ogni e qualsiasi ulteriore pretesa derivante dalla sentenza sopra citata, rinunciando altresì a metterla in esecuzione ed accetta di trasformare il procedimento per scioglimento del matrimonio pendente avanti il Tribunale di Trieste RG. [OMISSIS]/04 in divorzio congiunto senza obblighi alimentari e di mantenimento tra le parti", proposta che veniva accolta dall'avv. [OMISSIS] per il [BBB] con approvazione dell'inciso manoscritto "OK [OMISSIS]";

- in pari data, ovvero prossima, veniva predisposto l'atto finale di transazione con alcune correzioni in punto pagamenti e rinunce ("... con il versamento di € 63.000,00 (sessantatremila/00) di cui € 20.000,00 (ventimila/00) già versati come da quietanza separata di data 25/11/2005, ulteriori € 20.000,00 versati in data odierna, ulteriori € 20.000,00 (ventimila/00) da versare entro il 25 gennaio 2006 nonché ulteriori € 3.000,00 (tremila/00) entro il 28 febbraio 2006 la signora [ESPONENTE] rinuncia ad ogni e qualsiasi ulteriore pretesa derivante dalla sentenza sopra citata, rinunciando altresì a metterla in esecuzione o a cedere a terzi il credito, ed accetta di trasformare il procedimento per scioglimento del matrimonio pendente avanti il Tribunale di Trieste R. G. [OMISSIS]/04 in divorzio congiunto senza obblighi alimentari e di mantenimento tra le parti: entrambe le parti rinunciano di avvalersi della tutela dell'art. 68 legge professionale. Trieste 5 gennaio 2006"), atto che l'avv. [RICORRENTE] faceva poi pervenire in originale allo studio [OMISSIS]/[OMISSIS] con firma della signora [ESPONENTE] in basso a sinistra (utilizzando un foglio in bianco già firmato dalla cliente con finalità del tutto diverse) sotto la quale figurava anche l'autentica dello stesso avv. [RICORRENTE] Euro, e già corredato

anche dalla firma dei [BBB], inviato per la firma presso lo studio [RICORRENTE] dai legale avv. [OMISSIS];

- [BBB] Igor onorava l'accordo con gli ulteriori assegni circolari non trasferibili n. [OMISSIS] dd 05/01/2006 dal € 20.000, della UniCredit Banca, n. [OMISSIS]-10 dd 19/01/2006 da € 20.000,00 della ICCREA Banca (ricevuto dal [RICORRENTE] ii 24/11/2006, giusta ricevuta a firma del medesimo), n. [OMISSIS]_08 d.d. 1/03/2006 della Banca Antoniana Popolare Veneta; tutti assegni intestati direttamente all'Avv. Euro [RICORRENTE];

- detti assegni circolari venivano versati dal [RICORRENTE] su propri conti correnti;

- in data 24/12/2006 nell'ambito della causa per lo scioglimento dei matrimonio l'avv. [OMISSIS] per il [BBB], peraltro presente personalmente, precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo (" ... pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ... alle seguenti condizioni: 1) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio"), e l'avv. [RICORRENTE] aderiva alle conclusioni precisate dall'avv. [OMISSIS], rinunciando ad ulteriori termini; di tal chè il Tribunale di Trieste Sezione Civile emetteva in data 08/01/2007 la sentenza dal seguente testuale dispositivo: "pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra [BBB] e [ESPONENTE] alle condizioni di cui alle epigrafate conclusioni congiunte dalle parti' ;

- così procurando a sé un ingiusto profitto e un danno per la signora Giuliana [ESPONENTE] che si trovava vincolata ad una transazione che non aveva avallato nell'ambito della causa per risarcimento dei danni, e ad una definizione della causa di divorzio a condizioni diametralmente opposte a quelle volute e corrispondenti ai di lei interessi economici e alle sue condizioni patrimoniali e reddituali, e con danno anche per [BBB] attesa l'eventualità che la controparte ponga nel nulla la transazione de quo, facendo rivivere gli effetti della sentenza n. [OMISSIS]/2005 del 05/11/2005 -- nel giudizio per il risarcimento delle lesioni personali ---, e chiedendo la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, con fissazione di assegno a carico dell'ex coniuge.

B) per aver, al fine di procurare a se un vantaggio abusato del foglio in bianco della cliente [ESPONENTE] riempito abusivamente e difformemente dall'autorizzazione della cliente, formato la transazione del 05/01/2005 di cui al precedente capo A);

C) per essersi, in ragione della sua qualità di difensore /procuratore di [ESPONENTE], al fine di procurarsi un ingiusto profitto, appropriato della documentazione consegnatagli da [ESPONENTE] o comunque acquisita nei corso degli anni nell'ambito dello svolgimento del mandato professionale documentazione della quale aveva il possesso solo in ragione del rapporto professionale, non restituendolo anche a fronte dei recapito in data 11/05/2009 della missiva raccomandata a. r. della cliente contenente espressa e inequivocabile revoca di tutti i mandati con richiesta di "immediata restituzione di tutta

l'inerente documentazione”;

D) per essersi nella sua qualità di avvocato, procuratore della signora Giuliana [ESPONENTE], con le condotte di cui ai capi che precedono, reso infedele ai suoi doveri professionali arrecando nocumento agli interessi della predetta cliente, da lui assistita e/o rappresentata innanzi all'Autorità giudiziaria;

Così violando gli artt. 4, 9, 10, 12, 16, 27, 30 e 33 del codice deontologico forense approvato dal CNF nella seduta dei 31/1/2014 (artt. 5, 6, 7, 14, 15, 40 e 41 e 42 del codice deontologico previgente approvato dal CNF nella seduta del 17/4/1997 e succ. modd.).

In Trieste sino al maggio 2009 (sentenza di condanna pronunciata in data 25/3/2015 nel proc. n. [OMISSIS]/10 RG Tribunale di Trieste attualmente in attesa di trattazione avanti alla Corte d'Appello)”.

Venne, quindi, fissata per il dibattimento la seduta del 19.01.2018, in relazione alla quale l'incolpato presentò istanza di rinvio, non accolta dal Collegio, quantunque si rese comunque necessario, per questioni di carattere organizzativo, aggiornare l'udienza a data successiva.

Frattanto l'incolpato, per tramite del suo difensore, depositava memorie difensive chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione del procedimento penale iscritto al n. [OMISSIS]/09 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste.

Eccepsiva, inoltre, in via preliminare, l'intervenuta estinzione dell'azione disciplinare, essendo inutilmente decorso il termine di cinque anni tra la data di cessazione della condotta contestata, indicata nel capo di incolpazione e l'esercizio dell'azione disciplinare, rispettivamente nel mese di maggio 2009 e giugno 2017.

Nel merito ed in via istruttoria, invece, la difesa dell'avv. [RICORRENTE] chiedeva che venisse disposta l'acquisizione dei motivi di appello e delle trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale indicato sopra dai signori [OMISSIS], indicando comunque gli stessi quali testimoni in relazione alle circostanze indicate nella memoria difensiva depositata.

Il CDD di Trieste, respinta l'istanza di sospensione del procedimento, provvede all'ammissione ed all'audizione dei testi Signori [ESPONENTE], [BBB] e avv. [OMISSIS], i quali confermarono le deposizioni già rese nell'ambito del procedimento penale davanti al Tribunale di Trieste. Stante la rinuncia da parte della difesa dell'incolpato all'escussione dei testi indicati nella memoria difensiva, il Collegio provvede all'acquisizione della documentazione indicata dall'avv. [OMISSIS], rinviando per la discussione alla seduta del 5 aprile 2018, in occasione della quale la difesa dell'incolpato, richiamate le difese svolte, insistette per l'accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni formulate in detto atto.

All'esito della seduta la Sezione del CDD pronunciò la decisione dando pure lettura del

dispositivo e, ritenuta la responsabilità dell'incolpato in relazione agli addebiti contestati, sebbene in considerazione degli accertamenti svolti e della condanna riportata in sede penale si sarebbe potuta ritenere adeguata la sanzione della radiazione, tenuto conto della incensuratezza dell'incolpato, ha ritenuto di irrogare all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni tre.

Contro detto provvedimento, pronunciato in data 05.04.2018, depositato il successivo 11.05.2018 e notificato il 18.05.2018, con atto tempestivamente depositato a mezzo PEC il 13.06.2018 l'avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso al CNF.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erroneità e contraddittorietà della motivazione per aver il C.D.D. di Trieste rigettato l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale.

Al proposito il difensore dell'incolpato aveva evidenziato il contrasto tra le pronunce del CNF e quelle della Corte di Cassazione relativamente all'individuazione del momento in cui sarebbe consentito parlare di pregiudizialità penale. Per la Corte di Cassazione sarebbe stata sufficiente la mera contestazione in sede penale di un'ipotesi di reato coincidente con il fatto oggetto di contestazione disciplinare, mentre per il CNF la pregiudizialità avrebbe potuto operare soltanto ove fosse stata esercitata l'azione penale, e quindi dopo la formulazione del capo di imputazione e della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.

A parere del ricorrente nel caso in esame è certo che i fatti contestati siano cessati nel mese maggio del 2009 e che gli stessi sono stati fatti oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato nel corso del medesimo anno 2009. L'azione disciplinare è stata poi esercitata solo il 30 giugno 2017, ragion per cui, eccepisce il ricorrente, quando il fatto storico oggetto di un procedimento disciplinare è collegato, come nel caso di specie, ad una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, l'azione disciplinare non può essere iniziata prima della conclusione del processo penale e del passaggio in giudicato della relativa decisione.

Tanto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il Collegio di Disciplina Distrettuale di Trieste ad accogliere l'istanza di sospensione del procedimento fino alla decisione del procedimento penale n. [OMISSIS]/09 R.G.N.R., definito, come detto, dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 397/15, contro la quale è stato proposto appello che, come evidenziato, ancora pendente all'epoca della decisione.

Il ricorrente si duole, inoltre, della contraddittorietà della decisione assunta dal CDD di Trieste anche nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, sollevata in via preliminare, stante il decorso di un termine ben superiore ai cinque anni dalla cessazione delle condotte sanzionate, da collocarsi nel mese di maggio 2009, all'avvio dell'azione disciplinare, avvenuto in data 30 giugno 2017.

Al proposito rileva che la decisione impugnata richiama sul punto giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite e di questo Consiglio che discerne tra fatti sanzionabili esclusivamente sotto l'aspetto disciplinare, in relazione ai quali il decorso della prescrizione avrebbe inizio dalla commissione del fatto, e fatti, invece, costituenti anche reato in riferimento ai quali già sia stata iniziata l'azione penale. Fatti in relazione ai quali detto termine resterebbe collegato al fatto storico di una pronuncia penale in ordine agli stessi fatti relativamente ai quali è stata formulata l'imputazione, ed inizierebbe a decorrere soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Per tali ragione, ribadisce il ricorrente, il C.D.D. di Trieste avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare, senza che, comunque, potesse ritenersi provato il fatto storico posto alla base della contestazione, poiché non era ancora passata in giudicato la sentenza che lo aveva accertato.

Sempre sotto l'aspetto della prescrizione il ricorrente ritiene viziato il ragionamento svolto dal C.D.D. di Trieste, in quanto, optato per l'applicazione al caso di specie della normativa antecedente e motivato con riferimento alla pendenza del procedimento penale, quando non dimostrata l'apertura del procedimento disciplinare e la sospensione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste nella vigenza della vecchia normativa altra scelta non si sarebbe dovuta fare se non quella di dichiarare l'intervenuta prescrizione, stante il decorso del relativo termine come sopra evidenziato,

Nell'interesse del ricorrente si è concluso, pertanto, perché in accoglimento dei motivi illustrati il Consiglio Nazionale Forense voglia riformare, annullandola, la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, ed altresì voglia accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, essendo decorso più di un quinquennio tra la fine delle condotte contestate e l'inizio dell'azione disciplinare.

Nelle more è pervenuta al Consiglio Nazionale Forense comunicazione dell'intervenuta cancellazione dell'avv. [RICORRENTE] a richiesta dall'Albo degli Avvocati di Trieste con delibera del COA del 20 novembre 2020 per consentire al medesimo di poter beneficiare del trattamento pensionistico di anzianità già maturato, nonché, con delibera del 18.12.2020 e decorrenza dal 20.11.2020, dall'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

Motivi

L'intervenuta cancellazione a richiesta dell'incolpato preclude l'esame dell'impugnazione e comporta l'estinzione del procedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
il Consiglio Nazionale Forense, preso atto dell'intervenuta cancellazione del ricorrente
dall'Albo degli Avvocati di Trieste e dall'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio
dinnanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, dichiara estinto il
procedimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2021;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà